

C.

## TORNATA DEL 13 MARZO 1894

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Elenco di omaggi — Approvazione di una proposta del senatore Costa relatore di modificazione dell'art. 3 del progetto di legge: Codice penale militare, e votazione a scrutinio segreto del progetto stesso — Relazione di petizioni ed approvazione delle proposte dei senatori Griffini, Ellero, Serafini e Pasetta relatori, dopo osservazioni intorno a due di esse, dei senatori Righi e Majorana-Calatabiano — Discussione del progetto di legge: Aggregazione dei comuni di Mioglia e di Pontinvrea al mandamento di Sassello — Approvazione dei due articoli del progetto, previa osservazioni sull'art. 2 dei senatori Majorana-Calatabiano, Bonvicini e Griffini relatore, e del ministro di grazia e giustizia — Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge: Modificazione di alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804 — Risultato della votazione del progetto di legge relativo al Codice penale militare.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 30.

È presente il ministro degli affari esteri. Intervengono in seguito i ministri di grazia e giustizia e delle finanze.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Omaggi.**

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Alberto Cantoni di una sua pubblicazione intitolata: *Un Re umorista*;

Il senatore Rossi Alessandro di una sua monografia dal titolo: *I disoccupati*;

Il senatore Piero Puccioni della *Commemorazione da lui fatta del Consigliere provinciale di Firenze, cav. Emilio Landi*;

Il signor Plinio Pratesi di un suo lavoro sull'*Istruzione secondaria classica e tecnica, ecc. in provincia di Alessandria*;

Il prefetto di Modena degli *Atti del Consiglio provinciale per gli anni 1891-92*;

Il sindaco di Firenze degli *Atti del Consiglio comunale di Firenze*;

Il rettore della R. Università di Macerata dell'*Annuario scolastico 1894*;

Il senatore Pessina di una sua monografia per titolo: *Il principio organico della scienza sociale*.

**Incidente sull'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Codice penale militare ».*

Senatore COSTA, relatore. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, relatore. La Commissione, valendosi della facoltà concessa dall'art. 70 del regolamento, prima di sottoporre il progetto ieri votato per alzata e seduta, alla votazione segreta, prega di volere, in via di coordinamento, aggiungere una frase che era rimasta segnata da puntini nel progetto.

L'articolo 3 diceva: « Il nuovo Codice penale militare sarà pubblicato non più tardi del ..... ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla sua pubblicazione ».

Ora un termine bisogna fissarlo, quindi sarebbe il caso di dire: « Il nuovo Codice penale militare sarà pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non più tardi di due mesi dalla sua pubblicazione ».

In questo modo si stabiliscono i due termini. Prima un termine al Governo per fare il coordinamento, poi un termine di due mesi anteriori all'osservanza perchè possa entrare non solo nella notorietà giuridica, ma nella cognizione di fatto.

Senatore GLORIA, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GLORIA, *commissario regio*. A nome del Governo aderisco pienamente al coordinamento proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor relatore della Commissione sul Codice penale militare, secondo la facoltà consentita dall'art. 70 del regolamento, chiede che l'art. 3 del disegno di legge pel Codice penale militare il quale fu votato lasciando la data in bianco, venga così modificato e completato: « Il nuovo Codice penale militare sarà pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non più tardi di due mesi dalla sua pubblicazione ».

Pongo ai voti il primo emendamento.

Coloro che intendono che invece di dire: « non più tardi del . . . », si dica: « entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge », sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Coloro che credono che invece di dire: « non prima di due mesi dopo la promulgazione », si dica: « non più tardi di due mesi dalla sua promulgazione », sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Codice penale militare.

(Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione di petizioni.

Prego i signori relatori di volersi recare al banco delle Commissioni.

Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Colla petizione del 1° marzo 1893, n. 3, Ancarani Egidio tenente pensionato, ora residente in Genova, ricorre al Senato per ottenere che gli venga accordato un aumento di pensione.

Esso fa valere servizi speciali, il suo concorso alla difesa di Roma nell'anno 1849, una ferita riportata, per la quale perdette un piede e produce un attestato di lode del barone Romualdo Tecco, già ambasciatore sardo presso il Sultano, in data 3 aprile 1862, un certificato del comandante del reggimento veterani, che concorse alla difesa di Roma, in data 2 settembre 1849, facente fede, non solo del grado di tenente che spettava ad esso Ancarani, e che risulta riconosciuto, ma anche dell'ottima sua condotta. Produce un importante ordine di servizio del generale Roselli, in data 3 giugno 1849, ed un certificato in data 11 marzo 1862, rilasciatogli dal generale Avezzana, nel quale si accerta il concorso di esso petente ai vari combattimenti che i difensori di questa città sostennero nel detto anno.

Tali documenti però si produssero soltanto in copia semplice.

Soggiunge l'Ancarani di essere calligrafo, e di avere formato un quadro a penna, che valuta L. 2000. Conchiude chiedendo un aumento della sua pensione e l'acquisto per parte del Governo del nominato quadro.

La Commissione, pur desiderando che coloro i quali esposero coraggiosamente la propria vita in difesa del paese, quando sembrava estremamente difficile il redimerlo, non abbiano a trascinare i loro ultimi giorni in gravi ristrettezze, non trova titoli sufficienti per appoggiare la discorsa petizione, dal momento che l'Ancarani gode la pensione di tenente, e d'altronde le condizioni delle finanze dello Stato non permettono di largheggiare. Quindi con

suo dispiacere deve proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione che il Senato voglia approvare l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del sig. Ancarani Egidio, tenente pensionato, residente in Genova.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Ellero relatore sulla petizione n. 4.

Senatore ELLERO, *relatore*. Alcuni uscieri di pretura della Toscana, riuniti in comitato, con la petizione al numero quattro domandano di essere riconosciuti per legge quali impiegati dello Stato e forniti di stipendio.

Siccome questa petizione è totalmente stampata e non reca firme autografe di sorta, così la Commissione crede, che non possa esser presa in considerazione, e propone quindi l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice per la petizione n. 4 di alcuni uscieri di pretura della Toscana riuniti in Comitato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Relatore senatore Serafini.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Con la petizione n. 7, alcuni vescovi delle varie diocesi della Sardegna domandano che non venga approvato il disegno di legge sul divorzio.

Questo disegno di legge non è stato mai presentato al Senato; ad ogni modo da qualche tempo, avanti l'altro ramo del Parlamento e nelle pubblicazioni, appaiono alcuni sintomi della proposta intorno al divorzio.

L'esposizione fatta dai vescovi porta delle considerazioni importanti, per conseguenza la Commissione propone che questa petizione venga rinviata agli Archivi per studio eventuale, pel caso cioè che il progetto venga presentato al Senato.

PRESIDENTE. Il signor relatore della Commissione propone il rinvio agli Archivi per studio eventuale della petizione n. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Serafini per la relazione sulla petizione n. 7.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Alcuni vescovi delle varie diocesi della Sardegna domandano che non venga approvato il disegno di legge per la precedenza del matrimonio civile sull'ecclesiastico.

Anche questa proposta di legge non è stata mai presentata al Senato; però alla Camera esistono diverse proposte di vari ministri, e quindi può essere che tal disegno di legge venga in seguito anche davanti al Senato.

La Commissione perciò ad unanimità propone che questa petizione venga rinviata agli Archivi per l'eventualità della presentazione della legge.

PRESIDENTE. La Commissione propone che piaccia al Senato di rimandare agli Archivi la petizione n. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Colla petizione n. 29, alcuni vescovi delle diocesi Venete (in numero di 29 circa) fanno la stessa petizione, cioè che non venga approvato il disegno di legge per la precedenza del matrimonio civile sul religioso.

La Commissione, per le ragioni suesposte, ritiene che anche questa petizione venga rinviata agli Archivi.

Colla petizione n. 83, sono l'arcivescovo ed i vescovi del Napoletano che fanno l'identica domanda, e quindi anche su questa petizione la Commissione propone una identica risoluzione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il rinvio agli Archivi delle petizioni n. 29 e 83.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Colla petizione n. 94, un parroco del Veneto, un tal Giosuè Vetere, fa una domanda dello stesso genere, che cioè non venga approvato il divorzio, nè la precedenza del matrimonio civile sul religioso.

Su questa petizione la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice, inquantochè i termini con cui si esprime quel signor parroco riguardo agli atti del matrimonio non sono troppo convenienti, quindi non ci permettono di darne lettura in pubblico.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su detta petizione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 94 dell'arciprete curato di Casabuona, Vetere Giosuè.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice su detta petizione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SERAFINI, *relatore*. Con la petizione n. 95 molti vescovi della Sicilia fanno istanza perchè non venga approvato il disegno di legge per la precedenza del matrimonio civile sull'ecclesiastico.

Per le stesse ragioni dette precedentemente, si propone per questa petizione il rinvio agli Archivi per studio eventuale.

Anche per la petizione n. 19 rivolta dal presidente della Lega anticlericale Giordano Bruno il quale comunica un voto adottato da quella associazione, perchè vengano approvati dal Parlamento i disegni di legge sulla precedenza del matrimonio civile al rito religioso e sul divorzio, si propone il rinvio agli Archivi per studi eventuali.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio agli Archivi per studio eventuale delle petizioni n. 95 e 19; la prima di molti vescovi della Sicilia, la seconda del presidente della Lega anticlericale Giordano Bruno.

Chi approva il rinvio agli Archivi di queste due petizioni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora la parola spetta all'onorevole senatore Pasella.

Senatore PASELLA, *relatore*. Con la petizione n. 106 il signor Luigi Barbasio di Casal Monferrato si rivolge al Senato esponendo di avere per diversi anni prestato la sua opera quale rappresentante il ministero pubblico nei giudizi penali presso la pretura di Moncalvo, senza averne ricevuta alcuna compensazione, e vuol quindi che il Senato lo raccomandi al Governo onde gli conceda tale compenso, o quanto meno dia altre disposizioni perchè sia egli retribuito per l'opera prestata.

Il ricorrente soggiunge che l'ufficio di pubblico ministero presso le preture deve essere disimpegnato dai consiglieri comunali, che però quelli di Moncalvo non ne vollero sapere, ed

essendosi tutti rifiutati, il pretore per non incagliare il corso dei giudizi penali ha nominato a rappresentare il pubblico ministero il ricorrente.

Soggiunge di essersi rivolto al comune di Moncalvo onde essere compensato della sua opera ed anche alle autorità amministrative della provincia, ma non avendo potuto conseguire niente, aggiunge che ha tentato anche il ricorso con l'esperimento della via giudiziaria domandando che il tribunale gli accordasse quel compenso che in via amministrativa non aveva potuto conseguire; ma però, mancando di mezzi, si è rivolto alla Commissione del patrocinio gratuito la quale gli ha ricusato il beneficio non credendo fondate le sue pretese.

La Commissione considerando che l'ufficio disimpegnato dal ricorrente sarebbe essenzialmente gratuito e che egli poteva ricusarlo, ma che dopo i provvedimenti dati in proposito da competenti autorità, non potrebbe sostituirsi alle medesime l'azione del Senato, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Per la petizione n. 106 la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il signor senatore Pasella, *relatore*.

Senatore PASELLA, *relatore*. Con la petizione n. 8 la Società cooperativa di lavoro tra marinai e fuochisti di Genova, deplorando gli inconvenienti ed i danni che ridondano agli associati dalla scarsezza e mala distribuzione del lavoro, ricorre al Senato perchè si interessi della loro posizione e li raccomandi alla Società di navigazione ed agli armatori onde trovino modo di sollevarli.

La Commissione, considerando che non è nelle attribuzioni del Senato fare simili raccomandazioni alle Società, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone, piaccia al Senato di deliberare l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione numero 8 del presidente della Società cooperativa e compagnia di lavoro dei fuochisti e carbonai marittimi in Genova.

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1894

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore signor senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Con la petizione 20 marzo 1893, n. 12, Francesco Bucco di Algeri porge vivo reclamo contro il signor console generale d'Italia in quella città, accusandolo niente meno che di concussione, di offese reali e di ingiurie, nonchè di tergiversazioni per impedire che il di lui figlio, renitente di leva, possa mettersi in regola ed evitare una condanna.

La vostra Commissione è ben lontana dal prestare fede alle accuse del petente, sfornite di ogni prova e sommamente improbabili per il diritto alla buona fama negativa che milita a favore di chiunque, e tanto più a favore di un funzionario dello Stato, la cui nomina e conservazione nel posto affidatogli, fanno fede della sua moralità ed onorabilità; ma non credette però opportuno di lasciar ignorare al signor ministro degli esteri i gravi addebiti suaccennati, ed anzi reputa conveniente di portarli a sua conoscenza per quelle indagini che trovasse opportuno di fare, ed anche perchè possa, al bisogno, difendere la fama del suddetto signor console generale dalle calunnie delle quali fosse stato oggetto. Egli è soltanto a questo intento che la Commissione fa la proposta del rinvio al signor ministro degli esteri della petizione di Francesco Bucco.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del ministro degli affari esteri credo di poter accettare il rinvio della petizione di Francesco Bucco, rinvio ragionato nel modo adottato dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione propone per la petizione n. 12 di Bucco Francesco che piaccia al Senato di deliberare di rimetterla al signor ministro degli esteri per sua notizia.

Questa proposta è stata accettata dal ministro guardasigilli.

Pongo ai voti la proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Colle petizioni n. 15 e 47, i Consigli provinciali di Palermo, di Catania e di Firenze fanno istanza al Senato perchè quando fosse presentato il disegno di legge sulla unificazione della Cassazione in materia civile, non venga approvato.

Mentre la Commissione propone il rinvio di queste petizioni agli Archivi, esprime la fiducia che l'atteso progetto di legge abbia ad eliminare i difetti dell'attuale sistema, specialmente per quanto riguarda i molteplici rinvi, cause di enormi perdite di tempo e di danaro.

Ma certo le gravi questioni da risolvere per ordinare la suprema magistratura civile non lasciano attendere una sollecita presentazione del progetto.

La Commissione però confida che questo argomento di vitale interesse ed importanza che venne agitato per molto tempo e ripetutamente, abbia a trovare una felice soluzione; e quando si cercherà di venire a questa soluzione crede che si avrà riguardo ed alla grossa quistione del sistema da adottarsi, ed alle istanze di quelle città dove si trovano presentemente le supreme magistrature ed allo interesse generale dello Stato, il quale per avventura potrebbe non trovarsi molto d'accordo con l'interesse particolare.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIGHI. È una dichiarazione forse esuberante, di fronte a quanto ebbe a dire l'egregio relatore, ma, ad ogni modo, nel dubbio che io non avessi ben comprese le sue parole, amo di ripeterle nel caso che non ne avessi colto bene il senso, e di pregare l'egregio relatore di rettificarle.

Io intendo che questa petizione venga inviata agli archivi, ma lasciando impregiudicata in tutta la maggiore estensione della parola la questione che possa riflettere la suprema magistratura.

Se questo è l'intendimento della Commissione, io non ho altro da aggiungere.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Forse io non mi sono espresso colla desiderata chiarezza: io ho creduto di svolgere il concetto che è stato accennato dall'onorevole Righi.

Mi pare però di avervi alluso sufficientemente dicendo che quando si tratterà di fare questo progetto di legge, se da una parte si cercherà di avere riguardo agli interessi legittimi di alcune grandi città, dall'altro lato non si mancherà di aver presente l'interesse generale dello Stato.

Questo mi pare che sia, in altri termini, il concetto dell'onorevole Righi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione, che piaccia al Senato che le petizioni n. 15 e 47 siano trasmesse agli archivi per studio eventuale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Do facoltà di parlare al senatore Ellero, relatore.

Senatore ELLERO, *relatore*. È deplorabile, che il diritto di petizione sia esercitato in Italia, così come è esercitato: ciò non pertanto io debbo, per dovere d'ufficio, intrattenere il Senato su due petizioni. le quali per lo meno si debbono dire singolari.

Colla prima di esse, che porta il numero 34, Luigi Lamonica chiede al Senato, che adotti certa sua invenzione, mercè la quale sarebbero soppressi o potrebbero essere soppressi i traduttori nel servizio della stenografia.

Così tale petizione venne riassunta nell'elenco presentatovi: ma più propriamente, secondo le testuali parole del petente, egli chiede al Senato, non tanto l'adozione di questa sua scoperta per riprodurre gli stenogrammi senza bisogno di trascrittori, quanto precisamente la nomina di una Commissione di senatori magistrati, la quale giudichi, se egli debba esser risarcito dei gravi e terribili danni (così egli dice) morali e materiali, che ha dovuto subire per causa di questa scoperta.

Il Senato anzi tutto non ha la competenza tecnica per pronunciarsi sopra un ritrovato, e non è obbligato a coadiuvare gli esperimenti relativi.

Se poi esso dovesse adottare l'una piuttosto che l'altra invenzione, dovrebbe accettare a mio avviso quella già certa, già acquisita, che sia già nel dominio della scienza, e non una scoperta ancora per lo meno problematica.

Ad ogni modo il Senato non è obbligato di servirsi piuttosto di uno, che di altro mezzo

di stenografia; non ha dato incarico ad alcuno di fare scoperte (dirò così) stenografiche, e men che meno ha recato danni morali e materiali, gravi e terribili, come asserisce il petente, a veruno.

Quindi la Commissione vi propone senz'altro l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 34 di Luigi Lamonica di Roma.

Chi lo approva si alzi.  
(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Pasella, relatore.

Senatore PASELLA, *relatore*. La Deputazione provinciale di Piacenza domanda che nel nuovo disegno di legge che nel febbraio dello scorso anno fu presentato alla Camera dal ministro di agricoltura intorno al riordinamento dei servizi forestali, sia mantenuta la disposizione della legge ancora vigente riguardo alle retribuzioni del personale di custodia, che cioè siano mantenute a carico dello Stato anzichè addossate alle provincie, come vorrebbe il nuovo progetto di legge.

La Commissione, considerando che tale progetto non è ancora giunto al Senato, vi propone di mandare agli archivi la petizione perchè se ne abbia l'opportuno riguardo all'evenienza.

PRESIDENTE. Il relatore propone che la petizione n. 61 del presidente della Deputazione provinciale di Piacenza sia rimandata agli archivi.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.  
(Approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasella per riferire sulla petizione numero 64.

Senatore PASELLA, *relatore*. Molti cittadini di diverse provincie d'Italia, in numero di oltre 500, deplorando — userò le stesse parole della petizione — l'oscenità dalla quale dicono ammorbata una gran parte delle odierne pubblicazioni ed il danno che ne deriva ai pubblici costumi, rompendo i freni morali già indeboliti per altre cause, ricorrono al Senato con diverse copie di una petizione a stampa che dicesi estratta da un giornale che s'intitola *Luigi Settembrini*, perchè s'impongano pene

severe e coercitive per i giornali e riviste che offendono il pubblico costume, e si vieti l'introduzione nello Stato dei libri così detti di lettura amena.

La petizione, come dissi, è estratta dal periodico *Luigi Settembrini*, e fu trasmessa al Senato da chi dirige in Salerno quell'istituto. Però essa è tutta a stampa, non reca alcuna firma nè alcun carattere di autenticità, e quindi la Commissione è costretta a proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone che per la petizione numero 64 di parecchi cittadini di diverse regioni italiane, piaccia al Senato deliberare l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. La Camera di commercio di Milano, colla petizione n. 102, e l'Associazione liberale per il bene economico di Venezia, colla petizione n. 105, sulle quali io credo di potermi prendere la libertà di riferire cumulativamente, perchè riguardano lo stesso oggetto, fanno istanza che sia revocato il decreto che prescrive il pagamento dei dazi doganali in oro.

Questa è una questione stata ormai largamente trattata; la Commissione sa che vi sono molte ragioni in favore e molte in contrario; essa si preoccuperebbe del danno che potrebbe derivare allo Stato dalla revoca del citato decreto; ma questa e le altre ragioni che sono state enunciate in favore della conferma, saranno valutate dall'Ufficio centrale, o dalla Commissione di finanze, o dalla Commissione speciale che il Senato crederà di nominare.

Però non posso esimermi dal dire qualche parola sulle ragioni che vennero espresse in queste due petizioni.

Si afferma che il decreto reale che ha ordinato il pagamento dei dazi doganali in oro è costituzionale; si soggiunge che è dannoso alla economia nazionale, e lo si dice infine lesivo dei trattati di commercio.

Ognuno dei nostri colleghi si sarà già fatto un concetto sull'attendibilità di queste ragioni. Ad ogni modo è troppo ampia la questione perchè noi abbiamo ad addentrarvisi, e perciò proponiamo il rinvio a suo tempo delle due

petizioni all'Ufficio centrale o alla Commissione speciale che verrà nominata o alla Commissione di finanze, e quindi per ora chiediamo vengano inviate agli Archivi per studio eventuale.

PRESIDENTE. Il signor relatore propone che le due petizioni n. 102 e 105 siano trasmesse agli Archivi per studio eventuale.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Serafini, relatore.

Senatore SERAFINI, *relatore*. Riferisco sulle petizioni n. 103 e 104 che sono identiche, presentate nel novembre ultimo scorso.

Colla prima circa 100 abitanti di Santo Stefano Quisquina (Sicilia, provincia di Girgenti) e coll'altra circa 80 abitanti di Regalbuto (Catania) lamentano il disordine che colà regna, e della potenza che vi hanno alcuni individui, che intimidiscono la gente onesta e che si rendono prepotenti e quindi si rivolgono segnatamente al Ministero dell'interno, poichè rimetta l'ordine in questo disordine che è all'ordine del giorno.

Veramente da quell'epoca molta acqua è passata sotto il ponte Sant'Angelo, ad ogni modo la Commissione è di parere che queste petizioni siano inviate al Ministero dell'interno, chè forse serviranno a giustificare quanto egli ha fatto al riguardo.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del ministro dell'interno accetto che queste petizioni siano inviate al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Il relatore propone che le petizioni n. 103 e 104 siano rinviate al Ministero dell'interno, rinvio che il ministro guardasigilli a nome del suo collega accetta.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Ellero.

Senatore ELLERO, *relatore*. Con la petizione al n. 107 la contessa Elena Filippini, e con parecchie memorie aggiuntevi scritte e stampate, narra di essere stata lesa nei suoi diritti da un pubblico ufficiale, il quale avrebbe acquistato all'asta, contro le convenzioni pattuite, una di lei casa per un valore inadeguato.



Essa per ciò invoca, che il Senato interponga la propria autorità, acciò il ministro dell'interno induca questo ufficiale pubblico all'adempimento dei suoi doveri.

Evidentemente trattasi di una vertenza privata, la quale non può essere decisa, se non dai tribunali; tanto più che questa signora nella difesa dei suoi diritti, cui ella crede conculcati, avendo altresì pubblicato uno scritto contro l'ufficiale pubblico da cui si dice lesa, scritto che costui reputa diffamatorio, pende anche una querela in proposito.

Dunque su questa vertenza non possono altri decidere, se non che il giudice civile e il giudice penale: e pare, che queste avvertenze siano state fatte alla stessa petente. Ma la petente soggiunge: come posso io rivolgermi ai tribunali senza il ministero degli avvocati, e come ho io i mezzi per intessere quelle corone d'alloro, mercè cui io possa ottenerne il patrocínio?

C'è il gratuito patrocínio, mi si è detto, soggiunge la petente: ma il gratuito patrocínio non mi verrebbe concesso, perchè il fisco, flagellandomi nella mia miseria con molte gravanze, lascia credere, che io abbia una ricchezza che non ho: ed aggiunge inoltre, che ci deve essere una difesa contro una persona, la quale per una triplice qualità è debole, in quanto cioè nata straniera, donna e vedova; e che deve essa trovare tale difesa nella società costituita.

E per queste ragioni, che a lei sembrano molto persuasive, crede, che il Senato, come tutore di alti ideali, come tutore della moralità pubblica e della solidarietà civica, che in certo modo esiste fra tutti, debba assumere le sue ragioni.

Io ho riferito sopra questa petizione con la maggiore indulgenza, che mi fu possibile: nondimeno il Senato comprende, come la Commissione non possa altro proporre, fuori che l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti che piaccia al Senato deliberare l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione, n. 107, della contessa Elena Filippini di Roma.

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare l'onor. Griffini, relatore. Senatore GRIFFINI, *relatore*. Colle petizioni 6 gennaio 1894, n. 108, 9 febbraio n. 110 e 4 marzo 1894, n. 115, i Comizi agrari di Mortara e di Pavia, ed un'Assemblea stata convocata in Marostica fanno una identica domanda, quella cioè che venga aumentato il dazio d'importazione del grano e portato al disopra della cifra di L. 7 per quintale stata adottata recentissimamente dal Governo.

Fanno una seconda istanza due di queste associazioni; ma di quella parlerò quando verranno le altre identiche.

Fermiamoci alla domanda nella quale sono concordi tutti e tre questi corpi: cioè dell'aumento del dazio d'importazione dei cereali.

La vostra Commissione, se il Governo non avesse recentemente proposto di portare quel dazio dalle 5 alle 7 lire, per avventura avrebbe mostrato di essere inchinevole ad appoggiare queste domande; ma nelle condizioni attuali non è persuasa che le convenga di prendere una iniziativa qualunque, anche soltanto esprimendo una opinione sulla opportunità di andare al di là delle L. 7 proposte dal Governo. Per ciò la Commissione propone, non certo di respingere le petizioni, ma di rinviarle alla Commissione permanente di finanze od alla Commissione speciale che fosse nominata sui nuovi provvedimenti finanziari.

Il Comizio agrario di Pavia e l'Assemblea di Marostica, fanno un'altra domanda alla quale sono aderenti parecchi altri Comizi agrari e precisamente quello di Rimini, quello di Avelino, quello di Cesena e quello di Monza, come dalle varie petizioni num. 109, 111, 112 e 113.

Tutti questi Comizi ed Associazioni agrarie chiedono che non sia ammessa la reimposizione dei due decimi sulla imposta dei terreni. Tali petizioni sono confortate da molti argomenti. I petenti credono di essere d'accordo con l'opinione generale del paese, ma la vostra Commissione pure nutrendo tale convincimento, si limiterà a dirvi per sommi capi le ragioni che suffragano le petizioni medesime. Esse si possono ritenere l'espressione sintetica delle idee dei petenti.

In primo luogo questi fanno risaltare l'agravio enorme dal quale sono già presentemente colpite l'agricoltura e la proprietà fondiaria, perchè astrazione fatta dalla ricchezza



mobile, i terreni nel Regno d'Italia pagano 110 milioni allo Stato, 85 alle provincie, e 120 circa ai comuni; in tutto 315 milioni, mentre in Francia la proprietà terriera la quale ha una superficie doppia di quella d'Italia e produce forse quattro volte tanto di quello che producono i terreni da noi, non paga che 111 milioni.

Di più fanno avvertire i petenti che in Francia non si è ancora contenti di questo, ma si propone persino l'abolizione assoluta della imposta dei terreni. Inoltre avvertono che l'imposta di ricchezza mobile da noi è gravissima perchè è del 13 20; ma si può ritenere in media che sia la metà dell'imposta che grava la proprietà dei terreni.

Non mancano di citare i gravi infortuni celesti dai quali l'agricoltura è colpita, non solo i vecchi infortuni delle brine, della grandine, ecc., ma quelli recenti della peronospera e della fillossera, i quali infortuni assottigliano grandemente quel poco reddito che in addietro la proprietà terriera dava. Procedendo avvertono alla grave ed enorme crisi che attraversa l'Italia, specialmente per l'importazione dei grani stranieri, ed in genere per l'importazione di molte merci straniere alle quali l'Italia non può fare concorrenza, ed anche per il protezionismo che fuori d'Italia si è imposto e che, impedendo le esportazioni, finisce per recare al nostro paese un grandissimo danno.

Non mancano anche di insistere sul fatto che l'aumento del dazio d'importazione sui grani, se può in qualche modo giovare ai produttori di questi, non gioverebbe affatto ad un'infinità di proprietari e di coltivatori i quali non ritraggono grano dai loro fondi, cioè tutti i coltivatori di viti, di gelsi, di agrumeti, di frutteti, di mandorleti, di canepai, di lino, di riso, di prati, ecc.

Se si uniscono tutti questi produttori, rappresentano una superficie molto maggiore di quella che è seminata a grano.

Vorrebbero che si facessero economie molto maggiori di quelle che sono state proposte, affine di poter sanare le piaghe del nostro bilancio senza aggravare maggiormente la proprietà fondiaria la quale, dicono, è assolutamente stremata.

Lasciai per ultimo l'argomento più potente, cioè quello fondato sopra la sperequazione fondiaria.

Si avverte che questa sperequazione è stata solennemente riconosciuta con la legge del 1886, la quale appunto per essersi riconosciuto che l'imposta dei terreni era grandemente sperequata, ordinò di togliere i due decimi che antecedentemente erano stati imposti.

Soggiungono i petenti che mentre si è proclamato che era un'ingiustizia l'imposizione di questi due decimi, l'ingiustizia si ribadirebbe col reimporli e fanno osservare che stante la sperequazione esistente, l'ingiustizia nuova sarebbe proporzionale a quella che già soffrono i proprietari molto gravati, perchè quello il quale paga già indebitamente, mettiamo dieci, dovrebbe pagare dodici; e quelli che non pagano che due, dovrebbero pagare due e quaranta.

Da cifre ufficiali risulta che vi sono provincie in Italia le quali colla reimposizione dei due decimi sarebbero gravate delle seguenti quote d'imposta: l'una di L. 6.50 per abitante e L. 21.90 per ettaro, e l'altra di L. 11.02 per abitante e L. 20.18 per ettaro, e ve ne sarebbero di quelle che dovrebbero pagare L. 2.80 per abitante e L. 2.41 per ettaro, oppure L. 2.66 per abitante e L. 7.11 per ettaro.

Il fondo della argomentazione dei petenti è l'ingiustizia di questa sperequazione, la quale, finchè non sia tolta, impedisce che l'imposta dei terreni possa essere aumentata.

Per queste ragioni la vostra Commissione unanime vi propone che anche tutte queste petizioni siano passate alla Commissione speciale, od alla Commissione di finanze, od all'Ufficio centrale che sarà incaricato di riferire sui provvedimenti finanziari proposti dal Governo e quindi anche sopra quello relativo alla imposizione dei due decimi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non mi oppongo a che le diverse petizioni siano rinviate agli Archivi. È diritto e, stimo, sia anche dovere del Senato, quando una legge venga in discussione sugli oggetti delle petizioni medesime, di conoscere i voti espressivi dagli interessati o dal paese.

Però la Commissione, invece di domandare un rinvio a base di cotesta doverosa convenienza costituzionale, ci ha ragionato sopra.

Rispetto al secondo ordine di domande, vale

a dire rispetto all'opposizione contro la proposta dei due decimi, io mi taccio completamente.

È prossima in Senato una discussione sull'indirizzo economico e finanziario: onde potrei anche tacermi sulla prima petizione. Ma rilevo solo una osservazione dell'onorevole relatore per ciò che si riferisce all'aumento del dazio sui cereali.

Egli dice che volentieri si sarebbe accolta la domanda di far voti per un maggior dazio, ove non esistesse il progetto ministeriale che ne limita l'aumento a 7 lire.

Rispetto cotesta opinione: ma appartengo a quella classe di uomini politici, la quale crede che, in causa del soverchio tendere l'orecchio agli interessi particolari, per quanto si possa volerli elevare a generali, ad interessi del paese, la economia nazionale si finisce per ammazzarla. Onde, per quella medesima ragione, per cui io chiuderei le orecchie alle istanze dei fabbricanti e degli industriali, che si volessero rifare sul consumatore, ottenendo elevazione a proprio utile, di dazi di confine, io non aderirei nemmeno a che s'imponesse oltre le sette lire sui grani: riserbo, anzi, in modo assoluto, la mia libertà di voto, anche contro la proposta di aumento circoscritta alle lire sette.

Questa dichiarazione io stimo sia doveroso fare in Senato, in momenti così morbosi, nei quali, fuori di quest'Aula, si crede di migliorare le condizioni economiche e finanziarie, aggravando sempre più la mano sui consumatori, oltre che sui contribuenti.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Mi è parso che il mio amico, onor. Majorana-Calatabiano, abbia mosso un addebito, se non all'intera Commissione, al relatore, perchè questi si è esteso ad esporre gli argomenti che militano in favore della discorsa petizione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. No, no.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Tanto meglio, ed io lo ringrazio di avere dissipato il mio dubbio. Ad ogni modo avverto che la Commissione non deve mica presentare al Senato soltanto l'elenco stampato delle petizioni con a margine le deliberazioni nude e crude — in tal caso sarebbe meglio che la Commissione non ci fosse — ma ha il diritto ed il dovere, pre-

sentando delle risoluzioni, di confortarle succintamente con gli argomenti che essa crede opportuni. Se io ho peccato estendendomi troppo nella relazione, ripeterò il detto di quel grande: « Ho parlato molto, perchè non ho avuto il tempo di parlar poco ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione sulle petizioni n. 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 presentate dai seguenti:

Il presidente del Comizio agrario di Mortara;  
il presidente del Comizio agrario di Rimini;  
il presidente del Comizio agrario di Pavia;  
il presidente del Comizio agrario di Avellino;  
il presidente del Comizio agrario circondariale di Cesena;

il presidente del Comizio agrario di Monza;  
il Comizio agrario di Marostica.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Quest'ultima è un'assemblea di agricoltori che convocata in Marostica.

PRESIDENTE. Per queste petizioni la Commissione propone il rinvio alla Commissione di finanza od alla Commissione speciale che all'uopo fosse nominata.

Chi approva questa proposta è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Griffini sulla petizione N. 114.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Parecchi proprietari di terreni e fabbricati del comune di Riposto (Catania), fanno istanza al Senato perchè non approvi, ove gli sia presentato, il disegno di legge con il quale si accordi a quel comune la facoltà di eccedere il limite legale della sovrimposta fondiaria.

Questi proprietari dimostrano che se il comune di Riposto avesse usato o usasse adesso o fosse disposto di usare in avvenire un poco di economia, non avrebbe avuto bisogno, e non l'avrebbe oggi, di aumentare la sovrimposta con grave peso dei contribuenti. Dei molti fatti che vengono citati in questa petizione, ne ricorderò uno solo: si domanda di poter aumentare l'imposta per avere annue lire diecimila circa; ora quel comune mantiene la banda musicale, che costa nove o diecimila lire: non ci sarebbe che da abolire quella per non avere più bisogno dell'aumento. Però il progetto non esiste presentemente, almeno davanti al Senato: quando

verrà presentato, l'ufficio centrale vedrà se sarà il caso di appoggiarlo o di proporne la rielezione; oggi la Commissione non può far altro che proporre di rinviare questa petizione alla Commissione che nel caso si dovrà occupare dell'argomento.

PRESIDENTE. Il relatore propone che la petizione n. 107 sia rimessa alla Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge che tratterà quest'argomento.

Chi approva questa proposta è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

**Discussione del progetto di legge: « Aggregazione dei comuni di Mioglia e di Pontinvrea al mandamento di Sassello » (N. 185).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: Aggregazione dei comuni di Mioglia e di Pontinvrea al mandamento di Sassello.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, TAVERNA legge:  
(V. Stampato N. 185).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1894 i comuni di Mioglia e Pontinvrea, cesseranno di far parte del mandamento di Cairo Montenotte, e saranno aggregati al mandamento di Sassello per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il governo del Re è autorizzato a fare, con decreto reale, tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Facendo parte dell'Ufficio centrale, ed avendo dato voto favorevole alla legge, io richiamo l'attenzione

del ministro guardasigilli sul significato di progetti somiglianti a quello che in questo momento esaminiamo.

Certamente cotesto progetto mira a soddisfare un bisogno locale: e, dallo studio fatto di tutti gli elementi, sembra all'Ufficio centrale sia riuscito provato il bisogno medesimo.

L'Ufficio centrale si è ispirato anche ad un altro concetto, vale a dire a quello che la perturbazione apportata a questo comune, è di data recente, dall'attuazione, cioè, della legge sulle preture. Quest'argomento depone a favore del progetto. Tuttavia è da osservare che i bisogni non si limitano a casi simili; sono molteplici e di natura svariatissima, in fatto di circoscrizioni giudiziarie. E, poichè, lasciando la iniziativa al Parlamento, questa si svolge sempre in modo difforme, e non sempre nelle proposte si mira a soddisfare bisogni indiscutibili, ma qualche volta si mira a fare trionfare interessi di campanile, e la questione va risolta, al solito, secondo l'abilità del proponente, e il vento della maggioranza; perciò l'Ufficio centrale, e prima di esso gli Uffici, si erano avvisati di pregare l'onorevole guardasigilli di vedere se, con legge, o con l'uso di poteri possibili dei quali potrebbe essere investito dal Parlamento, e nella parte ragionevole auguriamo che ne venga investito, possa egli affrontare la questione, in base ad un interesse generale, e a fine di portare nella grave questione uniforme applicazione di criteri. Cotesto è un punto anche molto importante per il Senato; nel quale, in materia di circoscrizioni, c'è la consuetudine di non far proposte di leggi di iniziativa propria: onde spesso accade che si è costretti ad accettare un voto, interno al quale non si è fatto tutto lo studio necessario.

Questa è la preghiera che, in nome dell'Ufficio centrale, e con l'augurio di migliore indirizzo per l'avvenire, rivolgiamo all'onorevole guardasigilli.

Senatore BONVICINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BONVICINI. Io non ho che ad associarmi alle parole dette dal mio onor. collega, dell'Ufficio centrale, il senatore Majorana-Calatabiano, e rivolgo all'onor. ministro guardasigilli una viva preghiera perchè si occupi di un progetto generale, giacchè queste modificazioni a spizzico non approdano a nulla e

invogliano altri a proporre progetti, che poi, in generale, riescono nocivi. Sarebbe bene invece che il Governo, d'iniziativa propria, formulasse un progetto come ha detto l'onorevole mio collega; ed è necessario segnatamente farlo perchè sia in armonia la circoscrizione giudiziaria con quella amministrativa.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Per addimostrare che feci del mio meglio per non riuscire manchevole nella relazione, osservo che precisamente sullo scorcio della stessa ho dato sviluppo alle idee state svolte dall'onorevole Majorana-Calatabiano e dall'onorevole Bonvicini; ciò non toglie che essi abbiano fatto benissimo a ricordarle, ma se essi hanno fatto bene ad esporre verbalmente queste idee, per me vi era il dovere di addimostrare che non mi erano sfuggite, dal momento che nello sviluppo dato alla questione nell'Ufficio centrale venni espressamente incaricato di esprimerle nella mia relazione.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Posso accettare le dichiarazioni dei diversi componenti la Commissione come raccomandazione fatta al Governo. Intendo perfettamente la gravità della cosa; si tratterebbe di dover riprendere in esame tutta la circoscrizione delle preture secondo i propositi enunciati or ora, e non so se il Governo ciò voglia e possa, e se tale sia anche l'intenzione del Parlamento a questo riguardo. Quindi faccio le mie riserve.

Se errori nella recente circoscrizione mandamentale sono occorsi, il modo più facile per correggerli è precisamente quello che si sta seguendo; ed anche il più sicuro, perchè sono i comuni interessati quelli, che potranno mettere in chiara luce, caso per caso, qualche stridente anomalia occorsa nello aggregare ad uno più che ad un altro mandamento comuni, che facevano parte di una pretura soppressa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 2 che ho testè letto. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di giovedì 15 corrente.

**Rinvio alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge per: Modificazioni di alcuni articoli della legge consolare (N. 186).**

PRESIDENTE. Passeremo al numero successivo dell'ordine del giorno, e cioè alla discussione del progetto di legge per Modificazioni di alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804.

Si darà lettura del disegno di legge; ma prima chiedo all'onorevole ministro degli affari esteri se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Senatore BLANC, *ministro degli esteri*. Accetto che la discussione si apra sulle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale, col quale sono interamente d'accordo; modificazioni che ho già accettate completamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora si darà lettura del progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale.

Senatore segretario, TAVERNA, legge:

Articolo unico.

Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge consolare per il Regno d'Italia, in data 28 gennaio 1866, n. 2804, sono abrogati, ed ai medesimi sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. — Agli ufficiali consolari di 1<sup>a</sup> categoria destinati all'estero con la qualità di consoli generali, consoli o vice-consoli di qualunque classe, sarà pagato un posto di 1<sup>a</sup> classe per lui e per ogni individuo di famiglia; e per la durata del viaggio sarà corrisposta l'indennità

ai consoli generali	L. 20 al giorno
ai consoli	» 15 id.
* ai vice-consoli	» 10 id.

e per gl'individui che compongono la famiglia dei consoli generali e consoli L. 8 al giorno e dei vice-consoli L. 6.

Con l'espressione « famiglia » s'intendono i congiunti a carico dell'ufficiale consolare ai termini delle istruzioni vigenti per l'indennità di viaggio agl'impiegati dello Stato.

Le persone di servizio non potranno essere

più di due pei consoli generali o consoli e una per i vice-consoli, semprechè abbiano famiglia, e avranno solo diritto al viaggio in una classe inferiore a quella dell'ufficiale consolare.

La quantità del bagaglio e del mobilio, di cui il trasporto, nel modo più economico, sarà rimborsato a piè di lista, non potrà essere superiore

- pei consoli generali, di otto tonnellate;
- pei consoli di sei tonnellate;
- pei vice-consoli di due tonnellate.

Art. 10. — Agli ufficiali di prima categoria destinati all'estero colla qualità di consoli generali, consoli o vice-consoli capi d'ufficio, sarà concessa, alla prima loro destinazione, una indennità di primo stabilimento fissata come segue:

- Ai consoli generali, L. 8000;
- Ai consoli, L. 6000;
- Ai vice-consoli capi d'ufficio, L. 2000.

Nel caso di promozione dall'uno all'altro grado, sarà corrisposta agli ufficiali sopraindicati la differenza della indennità di primo stabilimento tra l'antico ed il nuovo grado.

Nei successivi trasferimenti senza promozione, essi conseguiranno il rimborso delle spese effettivamente incontrate pel loro stabilimento; il quale potrà essere previamente determinato dal Ministero, e non oltre la metà dell'indennità di primo stabilimento.

In tal caso il rimborso seguirà per decreto ministeriale dopo che l'ufficiale consolare abbia raggiunto la sede assegnatagli, ed abbia presentati i conti giustificativi della spesa fatta.

Art. 11. *Soppresso.*

Art. 12. L'ufficiale consolare che, dopo avere ricevuto l'indennità di primo stabilimento, non abbia raggiunta la nuova residenza per cause del tutto dipendenti dalla sua volontà, sarà tenuto a farne la restituzione integrale. Ma se fosse stato surrogato per motivi da lui indipendenti, e avesse già impiegato in tutto o in parte la indennità in ispese necessarie per il suo stabilimento, il ministro determinerà la

porzione che gli si deve accordare in compenso di dette spese.

Gli ufficiali consolari che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già percepita, in qualità di consoli generali, consoli o vice-consoli capi d'ufficio, l'indennità di primo stabilimento, di cui all'art. 10, capoverso primo, non potranno più conseguire, per successive destinazioni, se non quella prevista dal capoverso terzo dello stesso articolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto nella seduta di giovedì. E poichè con questo disegno di legge l'ordine del giorno è esaurito, nè vi è materia da porre all'ordine del giorno per domani, il Senato è convocato, come fu già antecedentemente stabilito, per giovedì prossimo, alle ore 14, per discutere l'interpellanza del signor senatore Parenzo al presidente del Consiglio intorno alla politica finanziaria ed economica del Governo.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del progetto di legge: Codice penale militare.

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	16
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Per giovedì, alle ore 14, seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho già annunciato.

La seduta è sciolta (ore 16 e 15).